



Argenta, 16 maggio 2022

CONCESSIONE IN USO DEGLI SPAZI SCOLASTICI PER ATTIVITÀ NON CURRICOLARI E REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO

TRA

I'Istituto Comprensivo “G.BASSANI” di Argenta di seguito denominata “Scuola”, per la quale interviene la Dott.ssa CARLA SERMASI (C.F.SRMCR64B42C265S), residente per la sua carica ad Argenta, in Via Matteotti n 24/D (codice fiscale Istituto 93085170384).

E

L'Associazione Sportiva Dilettantistica “ Cestistica Argenta ”, rappresentata nella persona di Magnani Giampaolo, nato a Bologna (BO) il 30/01/1964, residente ad Argenta in Via Aleotti n.25 CAP: 44011, in qualità di presidente dell'ente gestore A.S.D. CESTISTICA ARGENTA, di seguito denominata “Concessionario”,

PREMESSO CHE

- ✓ è facoltà della scuola disporre la concessione dei locali scolastici e delle attrezzature a terzi in virtù dell'art. 50 del D.I. 44/2001, nell'osservanza dell'art. 33, comma 2, lettera c, nonché dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e della convenzione stipulata con il Comune di Argenta;
- ✓ nel rispetto delle finalità e delle indicazioni contenute nella normativa vigente, gli spazi e le strutture scolastiche di proprietà dell'Ente Locale possono essere utilizzati, oltre che per la normale attività scolastica, per attività complementari e integrative programmate e attuate dall'istituzione scolastica e/o per iniziative promosse dalla collettività e dalle istituzioni del territorio;
- ✓ tale utilizzo è finalizzato alla piena valorizzazione della funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio, alla creazione di collaborazione fra Istituti Scolastici, Enti e Associazioni ed altri soggetti del territorio per l'elaborazione e la gestione di attività formative;
- ✓ che negli anni 2020 2021 e 2021- 2022 la Scuola ha stipulato un Regolamento Anticovid al fine di evitare i rischi di contagio di potenziali virus Covid 19;
- ✓ che il Consiglio di Istituto ha approvato suddetto regolamento in data 31 marzo 2021 (delibera n. 67) –
- ✓ che la concessione in uso per spazi scolastici per attività non curricolari e regolamento per l'utilizzo acquistano valore per l'utilizzo con parere del Consiglio di Istituto;
- ✓ il Consiglio di Istituto ha espresso parere favorevole a questa convenzione in data 22 aprile 2022 con delibera n. 132;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - FINALITÀ

La presente convenzione regola le obbligazioni nascenti dalla concessione all'Associazione “Cestistica Argenta” di Argenta, dell'uso dei locali e delle strutture di cui al successivo art. 2, per l'attuazione del servizio di BABY CRE 2022,

dal lunedì al venerdì dal 04 Luglio 2022 al 02 Settembre 2022.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente Convenzione è l'assegnazione dei seguenti locali situati al piano terra della Scuola Infanzia di Argenta: Locale **MENSA, CUCINA, BAGNI MASCHI E FEMMINE, n. 1 ZONA DORMITORIO, AREA GIARDINO E n. 1 AULA**. Sono esclusi dall'assegnazione tutti i locali non citati nel presente articolo.

ART. 3 - USO DEGLI SPAZI E DELLE ATTREZZATURE

L'uso degli spazi e delle attrezzature non potrà avvenire per scopi diversi da quelli per cui la concessione è disposta.

Il Concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza e igiene, tenendo conto del regolamento comunale e delle disposizioni di Legge applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto e con la sua destinazione.

ART 4 ASSICURAZIONE ASSOCIAZIONE

Il Concessionario si impegna ad avere stipulato e ad avere in essere autonomamente regolare assicurazione per il personale e per i bambini per tutto il periodo della durata.

ART 5 REGOLE ANTICOVID E REGOLE SICUREZZA

Il Concessionario dovrà osservare inoltre le normative di riferimento in vigore e le indicazioni del Regolamento Scuola che sono indicate anche in <https://icgiorgiobassani.edu.it/regolamento-anticovid-19/> al quale si fa esplicito riferimento nelle situazioni in essere.

- ✓ È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e si indicano, per l'utilizzo di mascherina come dispositivo di protezione individuale, le prescrizioni sulla base della normativa vigente al momento della permanenza negli ambienti scolastici.
- ✓ L'accesso ai locali scolastici per il post scuola durante l'anno scolastico 2021 2022 potrà avvenire comunque solo ed esclusivamente alle seguenti condizioni:
 - Aver già provveduto a casa prima dell'accesso in Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea e di averla rilevata in misura non superiore a 37,5°
 - Non avere altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell'olfatto o del gusto
 - Non essere sottoposto alla misura della quarantena o dell'isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore
 - L'ingresso e l'uscita dovranno svolgersi evitando di creare assembramenti
 - All'operatore è richiesto di curare molto durante tutto il post scuola l'aereazione dell'aula.
 - Nel cortile della scuola dovrà essere posta particolare attenzione a non fare sostare i bambini singoli e gruppi in zone del cortile sotto alberi frondosi che potrebbero costituire pericolo in caso di vento, pioggia e altri fenomeni atmosferici.
 -

All'interno degli spazi concessi è individuato a cura del Concessionario uno spazio provvisto di finestre, chiamato spazio Covid, con il necessario Kit anticovid a cura del concessionario come da normativa vigente, a cui far accedere coloro che accusano malesseri ed in particolare febbre oltre 37,5 e sintomi di raffreddamento.

In caso di sintomi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o scolari, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere accompagnato al locale covid, quindi, avvertita la famiglia, dovrà raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing.

Parenti ed accompagnatori entreranno nei locali scolastici solo quando necessario.

ART: 6 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha efficacia esclusivamente **dal 04 luglio 2022 al 02 settembre 2022** Il termine dell'efficacia della Convenzione è improrogabilmente entro e non oltre il 02 settembre 2022.

ART. 7 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del Concessionario le responsabilità inerenti e conseguenti allo svolgimento delle attività di cui all'Art. 1.

Il Concessionario si impegna a:

evitare che negli spazi dati in concessione si svolgano attività e manifestazioni aventi contenuto diverso da quello concordato;

- ✓ EVITARE QUALSIASI ACCESSO AI LOCALI NON CONCESSI;
- ✓ custodire i locali, gli impianti, le attrezzature, gli spazi strutturati;
- ✓ risarcire la Scuola, secondo gli ambiti di proprietà e/o di competenza, dei danni eventualmente arrecati; restituire, al termine dell'attività, i locali dati in concessione in perfette condizioni relativamente alla pulizia e sanificazione completa degli spazi ed egli arredi,
- ✓ effettuare le operazioni di pulizia e sanificazione al termine delle attività di postscuola, a cura di personale appartenente all'Associazione e con l'utilizzo di detergenti, prodotti pulizia e sanificazione adeguati a cura del Concessionario.
- ✓ non consentire assolutamente di fumare all'interno dei locali e nell'area cortiliva;
- ✓ non subconcedere l'uso, anche parziale, dei locali oggetto dell'accordo a chiunque e a qualsiasi titolo; ritenere esente da qualsiasi responsabilità la Scuola per qualsiasi fatto avvenuto nei locali durante le ore di concessione, come pure da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose, di frequentanti o di terzi in dipendenza dell'uso dei locali e delle attrezzature nel periodo di concessione.

L'accertamento di una qualsiasi violazione di normative vigenti determina la facoltà di dichiarare la decadenza immediata della presente Convenzione, ferme restando tutte le possibili azioni di richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti.

Il Concessionario dovrà comunicare immediatamente e per iscritto al Dirigente Scolastico dell'impossibilità ad effettuare la sanificazione e dei danni eventualmente riscontrati.

In caso di impossibilità ad effettuare la sanificazione degli spazi utilizzati da parte del Concessionario la presente convenzione verrà dichiarata immediatamente decaduta.

ART. 8 - DECADENZA, REVOCA, RECESSO.

In caso di inadempimento, di gravi o di reiterate violazioni di quanto disposto nella presente Convenzione, il Dirigente Scolastico può dichiarare la sua decadenza immediata, mediante comunicazione scritta alla controparte, adeguatamente motivata.

Alla scadenza del presente atto o negli altri casi previsti, il Concessionario è tenuto alla riconsegna dei locali e delle attrezzature, liberi da persone o cose, in condizioni di perfetta pulizia, funzionalità ed efficienza. È tenuto altresì alla riconsegna immediata delle chiavi di accesso agli impianti.

ART. 9 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI.

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni di Legge, applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Il rapporto tra la Scuola e il Concessionario si configura come atto di concessione amministrativa di uso di spazi pubblici per cui si intendono richiamate tutte le disposizioni normative in materia di concessione amministrativa.

16 maggio 2022

Il Presidente Cestistica Argenta

Il Dirigente Scolastico FEIC82200A Carla Sermasi